

1

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49

C.P.A.

In ottemperanza dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – Sez. I Bis, n. 3124/2019, resa nel giudizio iscritto al numero di Ruolo generale Ric. n. 14116/2018

I sottoscritti Avv.ti Giulio Cerceo del Foro di Pescara (C.F.: CRCGLI56D19G482R – fax: 0854549377 – posta elettronica certificata: avvgiuliocerceo@cnfpec.it) e Luigi Zappacosta (C.F.: ZPPLGU80A04C632L – fax: 0854549377 – posta elettronica certificata: avvocatoluigizappacosta@pec.ordineavvocatichieti.it) del Foro di Chieti, nella qualità di difensori del signor Ingrosso Vincenzo (C.F. NGRVCN91S24G482Q), nato a Pescara il 24.11.1991 e residente in Spoltore (PE) alla Via Prati n. 1 (c.a.p. 65010), nel giudizio

CONTRO:

- il **MINISTERO della DIFESA** in persona del Ministro *pro-tempore*, la **Commissione Medica per gli accertamenti psicofisici, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, come composta in relazione al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale indetto con bando pubblicato nella G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 38 del 15 maggio 2018, in persona del Presidente *p.t.*

Nonché nei confronti

- del signor **CARBONE Marco** controinteressato e non costituito in giudizio

AVVISA CHE

Controinteressati sono tutti coloro i quali risultano inseriti nelle graduatorie di merito degli idonei del “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. Quarta Serie Speciale n. 38 del 15 maggio 2018, già depositate in atti di causa e che si allegano al presente avviso.

L'autorità giudiziaria adita è il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, sezione I Bis.

Il numero di R.G. è il 14116/2018 Reg. Ric.

**** *

Sunto del ricorso principale e dei provvedimenti impugnati.

Con ricorso proposto avverso il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la Commissione per gli accertamenti psico-fisici, incardinato innanzi al TAR del Lazio (numero di ruolo generale 14116/2018), il ricorrente ha impugnato i seguenti atti chiedendone l'annullamento, previa sospensiva e/o adozione di idonea misura cautelare:

- del provvedimento prot. n. 365246/2-11 del 2 ottobre 2018 notificato in pari data, della Commissione Medica per gli accertamenti psicofisici dei partecipanti al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, col quale il sig. Vincenzo Ingrosso è stato giudicato inidoneo in quanto sarebbe stato affetto da "Ginecomastia voluminosa dell'uomo in assenza di endocrinopatia (Lett. O – 3 Alinea)", condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.p.r. del 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 "Recante direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare";
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche se non conosciuto

**** *

Esponendo, **in fatto**, il ricorrente di aver partecipato al concorso pubblico, per esami e titoli, di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 28 aprile 2018, pubblicato nella G.U.R.I. IV Serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018, riservato ai volontari nell'Esercito in riafferma annuale, in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso sopra citato.

Il ricorrente, dopo aver superato, le prove scritte di selezione, nonché le prove di

efficienza fisica, veniva ritenuto non idoneo (con comunicazione del 2 ottobre 2018, notificato in pari data) dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici con la seguente motivazione *“Ingresso Vincenzo risulta affetto da Ginecomastia voluminosa dell'uomo in assenza di endocrinopatia (Lettera O – 3 Alinea); ciò ai sensi dell'art. 582 del D.p.r. n. 90/2010 e del Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014, recante direttiva tecnica in merito alle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”*.

In via riassuntiva si rammenta che il gravame principale è stato affidato ai seguenti **motivi di diritto**:

- 1) **Violazione ed erronea applicazione dell'art. 582 del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90, “lettera O”, come riferito alla “lettera O - 3 Alinea” del Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014. Falsa applicazione dell'art. 10 del bando di concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Carezza di istruttoria. Difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta.**
- 2) **Erroneità ed illogicità dell'attività istruttoria della Commissione medica per gli accertamenti psico-fisici. Violazione dell'art. 582 del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90, “lettera O”, come precipuamente riferito alla “lettera O Terza alinea” del Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014. Falsa interpretazione ed applicazione del bando di concorso inteso come *lex specialis* della procedura selettiva. Irrazionalità e perplessità dell'azione amministrativa. Sviamento.**

Il ricorrente, precisamente, lamentava l'illegittimità del provvedimento di esclusione poiché era stato giudicato “inidoneo”, in quanto sarebbe stato “affetto da Ginecomastia voluminosa dell'uomo in assenza di endocrinopatia (Lettera O – 3 Alinea); ciò ai sensi

dell'art. 582 del D.p.r. n. 90/2010 e del Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014, recante direttiva tecnica in merito alle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”.

Infatti, al ricorrente mai è stata riscontrata, nel corso degli specifici accertamenti sanitari svolti in precedenza, alcuna patologia medica rilevante, tantomeno “una ginecomastia voluminosa”.

Innanzitutto da tutti i certificati medici presentati dal signor Ingrosso per la partecipazione alle prove di efficienza fisica (di cui all'art. 9 del bando di concorso), non si è ravvisata alcuna patologia rilevante, né tantomeno “alcuna ginecomastia voluminosa dell'uomo” invalidante.

Di più il ricorrente ha avuto cura, dopo aver ricevuto il provvedimento di esclusione dal concorso, di sottoporsi ad ecografia radiologica e a visita specialistica presso il reparto di Chirurgia Generale e d'Urgenza della A.S.L. di Pescara.

In particolare dal referto ecografico del 26 ottobre 2018 risulta soltanto, “in corrispondenza della regione mammaria bilaterale, un incremento di spessore del tessuto adiposo in regione retroareolare, a carattere peraltro del tutto isoecogeno”.

Quindi, con assoluta certezza, il signor Ingrosso (“a parte un'adipomastia semplice) non presenterebbe alcun segno di ginecomastia”.

Inoltre, anche dal referto medico del 19 novembre 2018 del Dipartimento di Chirurgia Generale e di Urgenza, presso la A.S.L. di Pescara, risulterebbe soltanto “un aumento volumetrico bilaterale della regione pettorale (destra-sinistra) in assenza sia di patologia nodulare, sia di ginecomastia”.

Pertanto il signor Ingrosso mai è stato affetto da “alcuna ginecomastia voluminosa dell'uomo”.

Per tali ragioni, il ricorrente censurava l'illegittimità del provvedimento di esclusione

basato esclusivamente su un errato giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione Medica per gli accertamenti psico-fisici.

Si formulava istanza cautelare diretta alla sospensione del provvedimento impugnato, “previa sollecita rivalutazione del requisito di idoneità fisica del ricorrente da parte della Commissione Concorsuale anche con la costituzione di un collegio medico in diversa composizione”.

Si provvedeva quindi a notificare il ricorso e a depositarlo, ritualmente, nei termini.

Veniva, quindi, fissata l’udienza di Camera di Consiglio, presso il T.A.R. del Lazio, in data dell’11 gennaio 2019.

All’esito di detta udienza veniva pubblicata, in data del 14 gennaio 2019, l’ordinanza cautelare n. 447/2019, “con cui veniva disposta una verifica, ai sensi degli articoli 19 e 66 C.p.a., tesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti e previa acquisizione della documentazione medica di parte e degli esami effettuati in sede concorsuale, la sussistenza o meno della causa di non idoneità riscontrata dall’Amministrazione, precipuamente, della patologia “ginecomastia voluminosa dell’uomo che comporti un aspetto ginoide anche in assenza di endocrinopatie, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria d’Appello, sito in Viale Piero Gobetti n. 6, Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione Medica, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, ad accertare la sussistenza o meno della patologia in questione”.

Il T.A.R., quindi, rinviava per il proseguo all’udienza di camera di consiglio del 6 marzo 2019.

La visita medica di verifica si svolgeva, in data del 28 gennaio 2019, presso la Commissione Sanitaria d’Appello sita in Viale Gobetti n. 6 a Roma.

All’esito di detta verifica medico-sanitaria, il Collegio medico depositava (in data del 4 febbraio 2019) presso la segreteria del T.A.R. Lazio, relativo verbale medico.

E nelle conclusioni di esso si legge che: *“si conferma la insussistenza della causa di non idoneità riscontrata in sede concorsuale, in quanto il ricorrente risulta portatore di un quadro di lieve adipomastia bilaterale (non ginecomastia) ecograficamente rilevato, in assenza di disturbi funzionali, pertanto compatibile con il proseguio dell’iter concorsuale”*.

Essendo intervenuta, nelle more del giudizio, la pubblicazione delle graduatorie finali di merito, si notificava e depositava atto di motivi aggiunti.

**** *

Sunto dell’atto di motivi aggiunti, dei provvedimenti impugnati e delle fasi giudiziali:

Con atto di motivi aggiunti notificato al Ministero della Difesa, al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, alla Commissione per gli accertamenti psico-fisici e al primo controinteressato utile signor Carbone Marco (non costituitosi in giudizio), ulteriormente si chiedeva l’annullamento, oltre che degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, dei seguenti atti, previa loro sospensiva ed adozione di idonea misura cautelare:

- 1) delle graduatorie definitive di merito, e in particolare la “Graduatoria Lettera A”, pubblicate in data del 14 dicembre 2018 sul sito internet istituzionale dei Carabinieri relativamente al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- 2) del decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, sempre pubblicato sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri in data del 14 dicembre 2018, di approvazione delle graduatorie finali di merito per l’accesso all’Arma e di dichiarazione dei vincitori del concorso; anche nella parte in cui ha rilevato la presenza di candidati non idonei ad essere inseriti nella graduatoria definitiva di merito;

- 3) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche se non conosciuto.

In via riassuntiva si rammenta che, con l'atto di motivi aggiunti, oltre a riproporsi integralmente i motivi di diritto indicati nel ricorso principale, si grayavano le graduatorie finali di merito anche per vizio autonomo, ossia per irrazionalità ed illogicità dell'azione amministrativa della Commissione Concorsuale.

Si concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale Amministrativo Lazio – Roma, “in accoglimento del ricorso principale e per motivi aggiunti, di annullare tutti gli atti impugnati; ciò previa sospensione cautelare dei loro effetti e adozione di ogni idonea misura cautelare volta a tutelare gli interessi del ricorrente a proseguire nelle prove concorsuali, ad essere utilmente collocato in graduatoria e quindi ad entrare nell'Arma dei Carabinieri”.

L'atto di motivi aggiunti veniva ritualmente notificato e successivamente depositato presso il T.A.R. Lazio, Roma.

All'esito della già fissata udienza del 6 marzo 2019, il T.A.R. del Lazio con l'ordinanza n. 3124/2019 pubblicata l'8 marzo 2019, disponeva:

- 1) di poter sospendere il provvedimento di inidoneità impugnato, disponendo l'ammissione “con riserva” del ricorrente, sig. Ingrosso Vincenzo, alle successive fasi dell'*iter* concorsuale;
- 2) l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito Internet dell'Amministrazione entro (30) trenta giorni dalla notifica e/o comunicazione dell'ordinanza, con onere di depositare la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque).

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma dell’8 marzo 2019, n. 3124, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”.

Si producono in allegato:

- 1) Ordinanza n. 3124/2019, pubblicata l’8 marzo 2019, del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I BIS;**
- 2) le graduatorie definitive di merito, pubblicate in data del 14 dicembre 2018 sul sito internet istituzionale dei Carabinieri relativamente al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con l’indicazione di tutti i candidati controinteressati;**
- 3) ricorso principale;**
- 4) ricorso per motivi aggiunti**

Pescara/Roma, lì 18 marzo 2019

avv. Giulio Cerceo

avv. Luigi Zappacosta